



ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 1

Via Della Costituzione, 6 45100 ROVIGO – Tel. 0425/30600 Fax 0425/30726

Codice Fiscale 93027540298 – Cod. Mec. ROIC82000Q – e-mail:

roic82000q@istruzione.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ASSEGNAZIONE DOCENTI AI PLESSI e ALLE CLASSI

Approvato dal Consiglio d'Istituto
del Comprensivo Rovigo 1
il giorno 23/04/2009

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI e AI PLESSI

Art.1 Norme generali

1a) Il Dirigente Scolastico assegna alle classi/sezioni e ai plessi i docenti tenendo conto dei criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti inerenti gli aspetti educativo- didattici.

1b) Il Capo di Istituto può anche discostarsi dalle proposte del Collegio dei Docenti con provvedimento motivato, valutando sia la disponibilità delle cattedre e delle classi, sia le singole posizioni dei docenti, che potranno manifestare soggettive opzioni.

1c) L'assegnazione delle cattedre/ambiti disciplinari e' un tipico atto di gestione riconducibile all'esclusiva competenza del Dirigente Scolastico, nell'ambito del potere di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, atto che va coniugato con la procedura, sopra esplicitata, prevista dall'art. 396 comma 2 del Testo Unico D.Lgs. 297/94.

1d) Nel rispetto di tali procedure e della qualità dell'offerta formativa, si propongono i seguenti criteri, da utilizzarsi, tenendo comunque sempre presente la compatibilità (consistenza dell' organico, riconduzione delle cattedre a 18 ore Scuola Secondaria, 24 Scuola Primaria, 25 Scuola dell'Infanzia, compatibilità di frazioni orarie di disciplina, motivi discrezionali e riservati ..)

Art.2 Criteri generali assegnazione alle classi/sezioni espressi in ordine di priorità

2a) continuità didattica ritenuta, in generale, fattore rilevante per una positiva esperienza scolastica degli alunni:

- su classi/sezioni anche in verticale riferita al plesso;
- su cattedre con insegnamenti nei vari indirizzi della Istituzione scolastica;
- considerata la necessità di garantire la continuità didattica, essa sarà possibile a richiesta, previo accordo tra docenti, o nel caso di concorrenza di più docenti su una stessa cattedra si procederà in base alla graduatoria interna stilata ai sensi della O.M. annuale della mobilità;

2b) gradimento personale dei docenti, dichiarato su apposito modulo alla fine dell'anno scolastico, per l'assegnazione alla classe/sezione e all'ambito disciplinare;

2c) copertura di cattedra resasi vacante o di nuova istituzione:

- in caso di concorrenza di più docenti su una stessa cattedra, ai sensi della O.M. della mobilità, si procederà in base alla graduatoria interna;

2d) in caso di richiesta da parte del docente di essere assegnato ad altra classe/sezione, l'accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso;

2e) il docente assegnato con provvedimento motivato a classi/sezioni o ad ambito disciplinare diversi da quelli richiesti, può presentare reclamo al Dirigente entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, con risposta entro tre giorni dal ricevimento del reclamo;

2f) il piano di assegnazione alle classi/sezioni e agli ambiti disciplinari è pubblicato all'albo della scuola almeno otto giorni prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 3 Trasferimento ad altro Istituto Comprensivo

3a) I docenti perdenti posto per diminuzione di organico, dovuto alla contrazione del numero di classi o per diversa organizzazione dell'attività didattica, sono individuati seguendo le tabelle riportate nell'annuale Ordinanza Ministeriale riguardante la "Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A."

Art. 4 Criterio per l'assegnazione ai plessi e alle classi/sezioni

4a) I posti disponibili nei vari plessi (vacanti, perché senza titolare, oppure a disposizione perché il titolare è utilizzato altrove) sono assegnati in base al punteggio individuale della graduatoria interna d'Istituto.

4b) E' accordata precedenza per i docenti titolari interni all'Istituto Comprensivo Rovigo 1, rispetto a quelli entrati nell'Istituto per trasferimento.

4c) I docenti titolari nell'Istituto Comprensivo Rovigo 1, utilizzati in altri Istituti Comprensivi o in funzioni pubbliche, in caso di rientro sul posto di titolarità, sono assegnati in base al punteggio individuale sui posti disponibili al momento del loro rientro.

4d) I docenti con contratto a tempo determinato sono assegnati ai plessi in base al punteggio della graduatoria permanente provinciale, salvo diverso accordo tra gli interessati.

Art. 5 Mobilità a livello di Istituto

5a) Le domande di trasferimento interno da un plesso all'altro di scuola dell'Infanzia vanno presentate alla segreteria dell'Istituto Comprensivo entro il mese di maggio dell'anno scolastico precedente a quello della richiesta di assegnazione. Gli insegnanti avanzano al Dirigente Scolastico l'ordine di preferenza di assegnazione ai plessi. Il Dirigente Scolastico terrà conto delle richieste anche promuovendo soluzioni concordate fra gli insegnanti.

5b) Le domande di assegnazione ai plessi da parte dei docenti nuovi trasferiti, in assegnazione provvisoria e utilizzazione, vanno presentate alla segreteria dell'Istituto non appena possibile e in tempo utile per la formulazione degli orari. In caso di più docenti concorrenti per la stessa cattedra, ha la precedenza nella scelta colui che ha il punteggio di trasferimento o di utilizzo più alto.

5c) Le distinte graduatorie per docenti in servizio nell'Istituto Comprensivo sono esposte all'albo dell'Istituto entro il 31 agosto di ogni anno.

5d) Nel caso in cui uno o più insegnanti debbano essere trasferiti da un plesso ad un altro per contrazione di sezioni o per altro motivo, anche in assenza di docenti perdenti posto a livello di Istituto Comprensivo, il Dirigente Scolastico con apposita modulistica interpella i docenti del plesso per riscontrare se qualcuno desidera spostarsi volontariamente.

5e) Se dopo questa operazione permane l'esubero, si procede all'individuazione del perdente posto in relazione alla posizione occupata nella graduatoria di plesso, (costituita con le stesse procedure previste dall'annuale Ordinanza Ministeriale sulla mobilità del personale della scuola) e il perdente posto o perdenti posto nel plesso sono collocati in una sede libera.

5f) L'insegnante che ha perso il posto nel plesso perché soprannumerario, ha diritto di ritornare, in caso di nuovo aumento di cattedre, nel plesso di precedente titolarità. Tale precedenza gli compete per un quinquennio.

Normativa di Riferimento

D.Lgvo 297/94

D.Lgvo 165/91

C.C.N.I.

O.M. annuale sulla mobilità